

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art.82 del D.Lgs. 117/17 D.Lgs.117/17

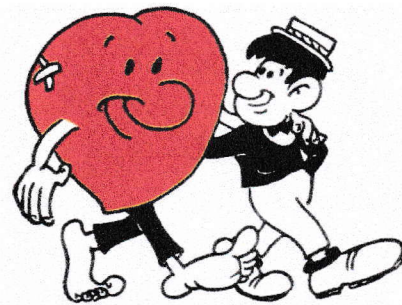
CUORE AMICO - O.D.V.

Associazione Sociale, Sanitaria e Culturale di Volontariato

Via Cipriani,71 - 34170 GORIZIA

Tel./fax :0481523153 - E-mail:cuoreamico.gorizia@tiscali.it

C.F.91001800316



STATUTO

Edizione 2022

Cuore Amico - O.D.V.
Associazione sociale, sanitaria e culturale di volontariato

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ART. 1

E' costituita l'Associazione sociale, sanitaria e culturale non riconosciuta denominata " Cuore amico O.D.V.".

ART. 2

La sede è in Gorizia. Con deliberazione del Consiglio Direttivo è fissato, nell'ambito del comune di Gorizia, il luogo della sede legale con il relativo indirizzo. Parimenti, l'assemblea dei Soci potrà variare la sede, purché nel Friuli Venezia Giulia e potranno essere istituite sedi secondarie. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

ART. 3

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2050, salvo proroga oppure anticipato scioglimento. L'associazione si ispira e si uniforma ai principi di cui al Codice del Terzo Settore ovvero D.Lg. 117/17.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

ART. 4

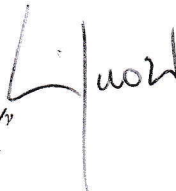
L' Associazione, non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e si prefigge di:

- aggregare tutti i cardiopatici per mettere a disposizione degli organi sanitari la loro esperienza personale, in un quadro organico e razionale, quale strumento di lotta contro le malattie cardiovascolari;
- promuovere, in uno spirito di fattiva e costante collaborazione con la divisione di cardiologia, iniziative atte ad assicurare e diffondere forme preventive e riabilitative;
- promuovere e favorire il reinserimento del cardiopatico nell'attività lavorativa;
- collaborare al potenziamento delle strutture cardiologiche di Gorizia.

ART. 5

L'Associazione, in forma di azione volontaria, intende conseguire in via principale le attività dell' art.5:

- interventi e prestazioni sanitarie;



- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.

L'Associazione intende quindi svolgere attività di carattere culturale, solidale, sociale ricreativo in particolare:

- organizzare eventi e offrire consulenza ed assistenza nel settore cardiologico nei confronti di enti pubblici, privati e a persone che perseguono gli stessi obiettivi;
- avviare iniziative di tipo promozionale che saranno ritenute utili per il raggiungimento degli scopi associativi;
- organizzare corsi di formazione su tematiche riguardanti lo scopo sociale.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indirizzate al conseguimento dell'oggetto sociale ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo in sede di redazione dei documenti di bilancio.

TITOLO III

SOCI

ART. 6

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- soci **ORDINARI**

Sono soci ordinari coloro che intendono dare il loro apporto per il raggiungimento degli scopi sociali e a tal fine si associano, previa richiesta scritta, corrispondendo la quota associativa.

La disdetta dalla posizione di socio ordinario deve essere data per iscritto entro 30 giorni dalla data della scadenza.

L'associazione può avere **AMICI SOSTENITORI** e **AMICI ONORARI**.

- Sono AMICI ONORARI coloro che per prestigio personale o per autorità nella vita pubblica, contribuiscono alle finalità dell'Associazione.

- Sono AMICI SOSTENITORI coloro che intendono sostenere le finalità associative con qualsiasi mezzo o contribuzione finanziaria.

Gli amici sostenitori ed onorari non vengono iscritti nel libro soci, non hanno diritto di voto ma possono partecipare alle assemblee dell'associazione.

ART. 7

L'adesione all'Associazione è libera e volontaria. Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'ammissione a socio ordinario, previa richiesta, spetta al Consiglio Direttivo che delibera, altresì sul conferimento della qualifica di **AMICO ONORARIO** e **AMICO SOSTENITORE**.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

L. Quos

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

ART. 8

Esclusivamente i soci ordinari sono tenuti a corrispondere un canone annuale di associazione che nel suo ammontare viene determinato dal Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E, comunque, in facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il versamento non crea altri - diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

ART. 9

I soci collaborano secondo possibilità e capacità al conseguimento dei fini statutarî.

Ciascun socio ha la facoltà di presentare le proposte ritenute convenienti e opportune per il miglior funzionamento dell'Associazione, nonché esporre lagnanze e consigli.

Il socio può, altresì, chiedere notizie e chiarimenti in ordine alle spese, alle entrate, allo svolgimento della gestione e consultare i libri e documenti dell'Associazione presso la sede legale.

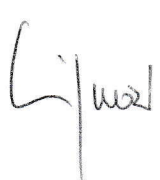
L'organo dell'Associazione, destinatario delle istanze e/o richieste del socio, è il Consiglio Direttivo che, in merito, ha da pronunciarsi entro giorni trenta. In caso di controversia, a dirimerla sarà il Collegio dei Probiviri con pronuncia da emettere entro giorni trenta dalla data di ricevimento del dossier di merito.

In ultima istanza sarà l'assemblea dei soci a pronunciarsi sull'istanza di reclamo.

ART. 10

Il socio, in forza della sua ammissione, si impegna:

- a) al versamento del canone sociale annuale;



- b) all'osservanza delle norme dello Statuto e di quelle del Regolamento interno;
- c) a sottoporre qualsiasi controversia, riguardante la vita associativa, al collegio dei Probiviri di cui accetterà la decisione e in ultima istanza quella dell'assemblea dei soci che va considerata insindacabile ed inappellabile.

ART. 11

La tessera di socio è il documento che attesta l'appartenenza all' Associazione.

ART. 12

La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per decesso;
- c) per esclusione: provvedimento motivato del Consiglio Direttivo, a seguito di rilevante danno morale o materiale cagionato, e deliberato dall'assemblea dei soci.

Il recesso ha effetto dopo trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

L'esclusione deve essere comunicata al socio ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della notifica della comunicazione. Avverso il provvedimento, il socio può, entro trenta giorni, richiedere il giudizio del Collegio dei Probiviri. In tal caso, i termini per l'efficacia del provvedimento sono sospesi e riprendono a decorrere successivamente alla pronuncia arbitrale.

ART.13

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi."

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Collegio dei Probiviri.

L. 10/02/17

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Marini

ART. 15

L'Assemblea dei soci ordinari è un organo deliberante e può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea, legalmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo affinché deliberi nelle materie specificamente previste dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea quando ne ravvisa la necessità e, senza ritardo, quando ne è fatta domanda da un numero pari almeno a un decimo dei soci dell'Associazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Le convocazioni dell'Assemblea vengono fatte mediante avviso che va affisso nella sede dell'Associazione e notificato ad ogni socio, e per iscritto (anche tramite posta elettronica) almeno dieci giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e gli argomenti da trattare. Lo stesso avviso può indicare anche le modalità attuative della seconda convocazione qualora, nella prima, non venisse raggiunto il numero legale.

ART. 17

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se vi intervengono, personalmente o per delega, almeno la metà + 1 dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'Assemblea di seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima.

ART. 18

I lavori dell'Assemblea vengono diretti dal Presidente dell'Associazione ovvero dal suo sostituto. Il Presidente è assistito da un Segretario e, se necessario, da due scrutatori, designati dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

L'Assemblea delibera a voto palese, con l'eccezione delle elezioni alle cariche associative ove si ricorre allo scrutinio segreto; in questa occasione ogni socio può indicare tante preferenze quanti sono i membri da eleggere.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza relativa dei votanti con l'eccezione di quanto disposto dall'art. 20 (Assemblea straordinaria).

ART. 19

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che risultano iscritti nel libro degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

I soci che non possono intervenire personalmente all'Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri soci, mediante delega scritta.

Ciascun socio può rappresentare non più di un altro socio. La rappresentanza non può essere conferita a coloro che ricoprono cariche associative.

ART. 20

All'Assemblea ordinaria spetta:

L. 10/02/1

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (l'elezione del Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Collegio dei Proviviri, ecc.);
- l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera per l'approvazione e le modificazioni del Regolamento interno e approva l'eventuale regolamento assembleare;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs.117/2017, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche dello Statuto (ex Art. 21 c. 2 del C.C.);
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- la proroga della durata dell'Associazione.

ART. 21

All'Assemblea straordinaria, spetta di deliberare sull'approvazione e modificazioni dello Statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'ente (art.25 comma 1 del Codice del Terzo settore) e sullo scioglimento volontario dell'Associazione (ex art.21 comma 2 codice civile) con conseguente devoluzione del patrimonio, secondo le modalità previste, rispettivamente, (ex art. 21 comma 3 codice civile) dai successivi art. 42 (Statuto) e 41 (scioglimento dell'Associazione).

ART. 22

L'Associazione è retta da un organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo composto da tre a undici membri. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e per essi è incompatibile ogni altra carica associativa.

ART. 23

Qualora, per qualsiasi motivo, vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, provvedono alla sostituzione i soci che, nella graduatoria, seguono immediatamente quelli eletti. I nuovi Consiglieri scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

In caso di non sufficienza in toto o in parte della richiamata "graduatoria" per l'integrazione del Consiglio Direttivo, i Consiglieri provvederanno alla bisogna attraverso nomine deliberate e approvate dal Collegio Sindacale. I nuovi Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e scadono insieme con quelli in carica all'atto della nomina.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, il Consiglio Direttivo resta in carica per il solo disimpegno dell'ordinaria amministrazione ed è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 24

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, tranne quelli che in conformità al presente Statuto sono riservati all'Assemblea. In particolare allo stesso spetta:

- a) fare osservare lo Statuto;
- b) amministrare l'Associazione;
- c) convocare l'Assemblea e stabilirne l'ordine del giorno;

C. fuori

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Marini

- d) sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- e) eseguire le deliberazioni prese dall'Assemblea;
- f) accettare le iscrizioni per acquisire la qualifica di socio;
- g) nominare gli Amici Onorari e gli Amici Sostenitori;
- h) determinare l'entità della quota annuale di associazione;
- i) coordinare le varie attività associative;
- j) redigere il Regolamento interno;
- k) stabilire quanto in generale si richiede per il buon andamento dell'Associazione;
- l) far stipulare accordi o convenzioni con organismi ed enti simili, sempre che ciò non contrasti con il presente Statuto, sia nell'interesse dei soci e, comunque, con riserva della propria autonomia istituzionale e decisionale;
- m) depositare il bilancio al RUNTS.

ART. 25

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con voto segreto e con una sola preferenza, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

ART. 26

Il Consiglio Direttivo, con riferimento alle attività associative o a mansioni speciali, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri e/o soci, determinando i limiti della delega. La delega è sempre revocabile da parte del Consiglio Direttivo che l'ha conferita.

E' esclusa la delegabilità delle attribuzioni che, per loro natura e per gli interessi che coinvolgono, lo Statuto riserva al Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, convoca e dirige le sedute del Consiglio Direttivo, firma gli atti di ordinaria amministrazione e, su delega del Consiglio Direttivo, quelli di straordinaria amministrazione. In caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo e entro trenta giorni ne informa il Consiglio Direttivo che ne delibera le decisioni assunte.

ART. 28

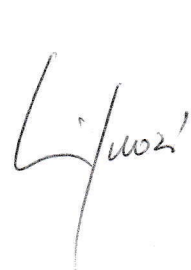
Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella sua attività. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, nonché in quelle funzioni in cui viene espressamente delegato.

ART. 29

Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, stendendone gli atti sociali che controfirma e presiede la gestione dei vari servizi amministrativi.

Fa obbligo al Segretario la tenuta e conservazione di:

- a) registro dei soci;
- b) registro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) registro dei verbali e delle delibere dell'Assemblea dei soci;
- d) elenco aggiornato delle cariche associative, di cui una copia conforme dovrà essere esposta all'albo dell'Associazione;
- e) il libro dei volontari.



ART. 30

Il Tesoriere è il depositario della cassa sociale, provvede alla riscossione delle quote associative e di altre eventuali contribuzioni e rendite ed effettua i pagamenti per delega del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere è, altresì, il responsabile delle infrastrutture e dei materiali dell'Associazione. Ne cura il corretto impiego e la manutenzione.

Fa obbligo al Tesoriere la tenuta e conservazione di:

- a) giornale di cassa;
- b) bilanci preventivi e consuntivi;
- c) registro dei materiali e beni strumentali;
- d) inventario descrittivo dei beni dell'Associazione.

ART. 31

Il Consiglio Direttivo si riunisce secondo necessità e delibera a maggioranza semplice. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se intervengono alle riunioni la maggioranza dei suoi membri.

ART. 32

Il Collegio dei Sindaci viene eletto dall'Assemblea fra gli associati, rimane in carica tre anni ed è composto di tre membri, rieleggibili, che nominano tra loro, con voto segreto, il Presidente. Devono, inoltre, essere nominati due sindaci supplenti.

Il Collegio dei Sindaci controlla i bilanci e la gestione dell'Associazione e può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

Il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte in caso di omissione da parte degli Amministratori ovvero qualora riscontri gravi irregolarità amministrative.

Tutte le deliberazioni dei Sindaci sono assunte a maggioranza semplice.

In caso venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente con precedenza determinata dai voti ricevuti in sede di elezione. Se con i Sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale nella sua componente di effettivi, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Fa obbligo al Collegio dei Sindaci la tenuta e conservazione del registro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

La carica di Sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa.

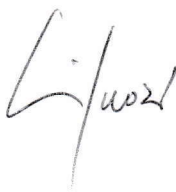
E' in facoltà dell'Assemblea dei soci nominare un organo di controllo monocratico in luogo di quello collegiale.

ART. 33

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall'Assemblea, rimane in carica tre anni ed è composto di tre membri, rieleggibili.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta, su istanza di parte, la risoluzione delle controversie che sorgono tra i soci e tra i soci e l'Associazione ed i suoi Organi Amministrativi, in relazione all'interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente Statuto, ovvero per qualunque altra ragione da esso dipendente.

Per ogni questione ad essi deferita, i Probiviri nominano al loro interno un Presidente che assume anche il ruolo di istruttore della pratica. I Probiviri operano senza formalità di procedura ed hanno le più ampie facoltà di istruttoria e di indagine.



I Probiviri si pronunciano sui temi di cui vengono investiti entro breve tempo dal conferimento dell'incarico. Tutte le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

Le decisioni dei Probiviri sono appellabili all'assemblea dei soci.

In caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, un Probiviro, deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo. Il nuovo nominato scade insieme con quelli in carica.

Fa obbligo al Collegio dei Probiviri la tenuta e conservazione del registro dei verbali delle proprie adunanze e deliberazioni.

La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Il Collegio dei Probiviri è da istituire qualora il numero dei soci sia non inferiore a 1.500. Al di sotto di tale entità numerica l'istituzione di detto organismo è facoltativa, ovvero in sua vece, far ricorso ad una clausola compromissoria.

Clausola compromissoria - Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sarà dell'assemblea dei soci.

La sede dell'arbitrato è stabilita a Gorizia.

ART.34

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo, anche monocratico.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 35

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) da beni mobili e da valori che, donazioni o, per qualsiasi altro titolo, vengano in possesso dell'Associazione;
- b) da somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti vari.

Di detto patrimonio dovrà essere tenuto l'inventario che, all'inizio di ogni anno finanziario, sarà presentato a cura del Segretario al Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Lipuzi

ART. 36

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 37

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 38

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo corredati da una relazione sulla situazione e gestione dell'Associazione. Il bilancio consuntivo di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo trasmette il bilancio preventivo e quello consuntivo al Collegio Sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere a disposizione dei soci, insieme con la relazione del Consiglio Direttivo e dei Sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino a che siano stati approvati. Gli associati possono prenderne visione.

Per il termine entro cui l'Assemblea ha da essere convocata per deliberare sul bilancio, si rinvia a quanto stabilito nell'art. 15 (convocazione assemblea ordinaria).

E' fatto divieto la distribuzione, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per conto dell'Associazione e per ragioni dell'ufficio ricoperto. Parimenti è da intendersi per le prestazioni fornite dagli aderenti in relazione all'attività del volontariato e, quindi, con esclusione di retribuzione in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

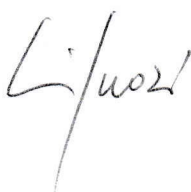
TITOLO VI

REGOLAMENTO

ART. 39

Per regolare il funzionamento interno dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, in conformità ai principi statutari, provvede alla redazione di un Regolamento che disciplina e precisa le norme dello Statuto.

Il Regolamento e le sue modificazioni devono essere approvati dall'Assemblea degli associati.



TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 40

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 41

Per quanto, eventualmente, non contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice del Terzo settore e speciali Regionali.

Lipozzi

IL PRESIDENTE
Dott. *Roberto Marini*